

INTERSCAMBIO DI PALLET

Obbligo di restituzione dei pallet a destino

In data 19 maggio 2022 è stata approvata dalla Camera dei Deputati la **legge n.51 del 20 maggio 2022** che converte il decreto legge 21 marzo 2022 e reca le disposizioni riguardanti il sistema di interscambio di pallet.



LEGGE N.51 DEL 20 MAGGIO 2022

Attraverso la legge n.51 del 20 maggio 2022 è stato istituito un sistema di interscambio di pallet che prevede l'**obbligo di restituire a destino lo stesso numero di pallet che si sono ricevuti alla consegna delle merci trasportate.**

Come deve essere il pallet?

L'art. 17bis riguarda **pallet (UNI EN ISO 445) standardizzati** nonché **interscambiabili**, ossia pallet standardizzati riutilizzati e non ceduti a titolo di vendita al destinatario della merce. All'art. 17ter comma 6 vengono inoltre stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative, il valore di mercato e le tempistiche per il suo aggiornamento.

Se l'interscambio contestuale non è possibile?

In tal caso, chi riceve la merce emette un **voucher**, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma. Questo contiene i dati dell'emittente, il beneficiario, il tipo e la quantità di pallet, la data e la firma dell'emittente. Attraverso tale voucher il mittente si impegna a consegnare i pallet **entro 6 mesi** dall'emissione. Nel caso in cui non venga rispettata tale data, scatta l'**obbligo del pagamento** per il soggetto obbligato alla restituzione di un importo pari al valore di mercato dei pallet.

Chi stabilisce il valore dei pallet?

Il **valore di mercato sarà stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico**, che provvede all'aggiornamento del valore secondo una tempistica prestabilita ed è competente per l'attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema.

Il decreto deve essere adottato entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione.